



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

FACOLTÀ DI ECONOMIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
COMMERCIO ESTERO**

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1

Denominazione - Classe di appartenenza – Titolo

1. Il Corso di laurea (L) è istituito presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bergamo e, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento di Ateneo, è denominato Commercio Estero

2. Il Corso di Laurea (L) in Commercio Estero, di durata triennale, fa parte della Classe delle Lauree n. 17 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.

3. Al termine si consegue il titolo di studio Diploma di laurea di primo livello in Commercio Estero, appartenente alla Classe n. 17 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale -.

Art. 2

Organizzazione

1. Sono organi del Corso il Collegio didattico della Classe di appartenenza del Corso di studio e il Coordinatore.

2. La composizione del Collegio didattico è prevista dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo.

3. Il Coordinatore è nominato, fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dal Consiglio di Facoltà. Dura in carica 3 anni accademici e può essere immediatamente rieletto. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Collegio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nel Consiglio di Facoltà e nel Comitato di coordinamento di Classe sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.

Art. 3

Competenze del Collegio didattico

1. Sono di competenza del Collegio didattico gli argomenti previsti dai Regolamenti di Ateneo e della Facoltà di Economia, e fra l'altro in particolare:

a) proporre al Consiglio di Facoltà i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g), del Regolamento Didattico di Ateneo;

b) proporre al Consiglio di Facoltà, sentita la Commissione didattica, l'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio;

c) proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

d) Propone al Consiglio di Facoltà la distinzione degli insegnamenti nei due semestri.

TITOLO SECONDO ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 4

Requisiti di ammissione

L'iscrizione al Corso di Laurea triennale è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari. Non sono previste prove d'ingresso.

Art. 5

Piani di studio – Articolazione della didattica

1. Nell'ambito dei criteri generali formulati dal Consiglio di Facoltà il Collegio didattico definisce in ogni particolare i piani di studi, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo e stabilisce, pubblicandolo nel Manifesto degli studi, i termini entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali.

2. Tutti i piani di studio devono prevedere:

- la conoscenza in forma scritta e orale della lingua inglese e di almeno un'altra lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche e di procedure informatiche e telematiche;

3. Nel Corso di Laurea sono previsti curricula che consentono l'accesso senza debiti formativi ai Corsi di Laurea specialistica istituiti dall'Università degli studi di Bergamo e da altre Università convenzionate.

4. Potranno essere proposti ulteriori curricula, anche in collaborazione con altre Università, mediante apposite convenzioni.

5. Il Collegio didattico determina i corsi di insegnamento annuali, semestrali per il primo e secondo semestre o divisi in moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, e sempre per un numero complessivamente uguale di ore. Parti comuni di più corsi di insegnamento possono essere insegnate in un modulo comune.

Di norma ogni corso di insegnamento ha la durata di circa 72 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Con decisioni del Collegio

didattico i corsi di insegnamento possono essere divisi in moduli didattici di durata più breve o aggregati per dare luogo a insegnamenti di durata più lunga, svolti anche da docenti diversi.

6. L'orario delle lezioni è stabilito dal Preside della Facoltà in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili. Il Collegio Didattico di ciascun corso può proporre modalità di frequenza offerte modificate per studenti lavoratori e studenti disabili.

Art. 6

Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea offre agli studenti un curriculum che fornisce allo studente una solida preparazione aziendale-economica e giuridica di base, accompagnata dalle specifiche conoscenze necessarie alla comprensione del contesto internazionale e delle regole che lo governano fornendo gli strumenti necessari ad affrontare le problematiche commerciali e finanziarie delle relazioni internazionali.

Il Corso di Laurea offre agli studenti una preparazione adeguata per affrontare i problemi a carattere aziendale, commerciale, finanziario nei mercati internazionali.

2. Il Corso di Laurea in Commercio Estero ha lo scopo di assicurare allo studente una adeguata preparazione per affrontare i problemi a carattere aziendale, commerciale, finanziario nei mercati internazionali.

Art. 7

Attività formative

1. Ogni attività formativa è organizzata dal Collegio didattico in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, e in attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Le attività formative sono predisposte affinché i laureati possano conseguire competenze applicabili a imprese e organizzazioni particolarmente impegnate nel commercio internazionale o a carattere multinazionale.

2. Nel rispetto dell'ordinamento didattico, le attività formative sono articolate in funzione dei curriculum attivati, come riportato **nelle tabelle allegate** al presente regolamento.

Art. 8

Prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i crediti relativi alle attività previste dal presente Regolamento che, sommati a quelli da acquisire nella prova finale, gli consenta di ottenere almeno 180 crediti.

2. Le attività relative alla preparazione della prova finale saranno svolte dallo studente, sotto la supervisione di un docente-tutore, e comportano l'acquisizione di almeno 3 crediti con modalità quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo.

3. La prova finale consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio, ovvero su di un tema a contenuto prevalentemente pratico operativo, inquadrati entro uno specifico ambito disciplinare. Le modalità sono fissate dal regolamento delle tesi di Laurea della Facoltà di Economia.

4. L'esame è svolto in seduta pubblica davanti alla commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata rispetto ai relativi crediti acquisiti.

5. La laurea si consegue con il superamento della prova finale.

6. Come supplemento al diploma di laurea, viene rilasciato un certificato che riporta, secondo i modelli definiti dal Consiglio di Facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 9

Norma transitoria

1. Il Collegio didattico assicura la conclusione del Corso di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo i Regolamenti e gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti nell'a.a. 2000/2001.

Art. 10

Norma di integrazione

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.